

(A cura del dott. Angelo Cortolezzis)

COMUNE  
DI  
GALLICANO NEL LAZIO  
ROMA

REGOLAMENTO  
DI POLIZIA URBANA

TERZA EDIZIONE

PROPRIETÀ RISERVATA

*Allegato all'atto consiliare n. 92 del 20/11/76*

FIRENZE  
CASA EDITRICE R. NOCCIOLI

1972

1972 — Stab. Tip. R. Nocchioli - Firenze, Via della Pergola, 38

## INDICE SOMMARIO

### CAPO I Disposizioni generali

Art.	1. — Disciplina della polizia urbana . . . . .	Pag.	8
»	2. — Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana . . . . .		8
»	3. — Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento . . . . .		10

### CAPO II Del suolo pubblico

Art.	4. — Occupazione di aree pubbliche . . . . .	Pag.	12
»	5. — Rinnovazione delle concessioni temporanee di occupazione di aree pubbliche . . . . .		14
»	6. — Revocabilità delle concessioni . . . . .		14
»	7. — Esazione della tassa di occupazione di aree pubbliche . . . . .		14
»	8. — Obblighi per chi effettua lavori o fa depositi sulle aree pubbliche . . . . .		16
»	9. — Modalità per il carico e lo scarico delle merci . . . . .		16
»	10. — Scarico di rottami e di detriti . . . . .		16
»	11. — Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica . . . . .		18
»	12. — Installazione di tende . . . . .		18
»	13. — Insegne, vetrine e pubblicità luminosa . . . . .		20
»	14. — Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi . . . . .		22
»	15. — Fiere e mercati . . . . .		22
»	16. — Commercio ambulante . . . . .		22
»	17. — Mercati di gente d'affari . . . . .		24
»	18. — Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche . . . . .		24
»	19. — Installazione di chioschi ed edicole . . . . .		24
»	20. — Divieto di giochi su suolo pubblico . . . . .		26
»	21. — Collocamento di condutture di energia elettrica, di gas e di linee telefoniche . . . . .		26

### CAPO III Pulizia dei centri abitati

Art.	22. — Disposizioni di carattere generale . . . . .	Pag.	30
»	23. — Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche . . . . .		30

Art.	24. — Disposizioni per i commercianti ambulanti . . . . .	Pag.	30
»	25. — Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale . . . . .		32
»	26. — Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe . . . . .		32
»	27. — Trasporto di materiale di facile dispersione . . . . .		32
»	28. — Sgombro della neve . . . . .		34
»	29. — Divieto di lavatura e riparazione di veicoli e di autoveicoli su aree pubbliche . . . . .		34
»	30. — Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industriale in aree pubbliche . . . . .		34
»	31. — Pulizia delle vetrine . . . . .		34
»	32. — Disposizioni riguardanti gli animali . . . . .		36
»	33. — Divieto di getto di opuscoli o foglietti . . . . .		36
»	34. — Divieto della segatura e spaccatura della legna . . . . .		36

### CAPO IV Decoro dei centri abitati

Art.	35. — Manutenzione degli edifici . . . . .	Pag.	38
»	36. — Collocamento di cartelli ed iscrizioni . . . . .		40
»	37. — Collocamento di targhe o lapidi commemorative . . . . .		40
»	38. — Collocamento di oggetti vari . . . . .		40
»	39. — Depositi in proprietà private . . . . .		42
»	40. — Lavatura ed esposizione di biancheria e panni . . . . .		42
»	41. — Spolveramento di panni e tappeti . . . . .		42
»	42. — Manifesti, scritte, disegni e stampati . . . . .		44
»	43. — Decenza pubblica e personale . . . . .		44
»	44. — Bagni . . . . .		44
»	45. — Maltrattamento di animali . . . . .		44
»	46. — Bestie macellate . . . . .		46
»	47. — Pattumiere e recipienti con rifiuti . . . . .		46
»	48. — Viali e giardini pubblici . . . . .		46
»	49. — Vasche e fontane . . . . .		48
»	50. — Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse . . . . .		48
»	51. — Atti contrari alla nettezza, al decoro ed alla moralità . . . . .		48
»	52. — Recinzione di terreni confinanti col suolo pubblico . . . . .		50

### CAPO V Quiete pubblica

Art.	53. — Esercizio di mestieri, arti ed industrie . . . . .	Pag.	52
»	54. — Impianti di macchinari . . . . .		54
»	55. — Funzionamento di motori in case di abitazione . . . . .		56
»	56. — Rumori in case di abitazione . . . . .		58
»	57. — Uso di strumenti sonori . . . . .		58
»	58. — Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori . . . . .		58
»	59. — Venditori e suonatori ambulanti . . . . .		58
»	60. — Divieto di schiamazzi, di grida e canti nelle vie e piazze . . . . .		60
»	61. — Detenzione di cani od altri animali che disturbino la quiete pubblica . . . . .		60
»	62. — Suono delle campane . . . . .		60
»	63. — Sale da ballo, cinema e ritrovi . . . . .		62
»	64. — Uso di apparecchi radio, grammofoni, juke-box nei locali di vendita e nei pubblici esercizi . . . . .		62
»	65. — Questue e carovane di nomadi . . . . .		62

### CAPO VI Norme di sicurezza negli abitati

Art.	66. — Sostanze e liquidi esplosivi, infiammabili e combustibili . . . . .	Pag.	64
»	67. — Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili . . . . .		66

ART. 68.	— Detenzione di combustibili in case di abitaz. od'altri edifici	Pag. 66
»	69. — Accatastamenti di legna o di altro materiale infiammabile nei cortili	68
»	70. — Antirimesse	68
»	71. — Fucine e forni	68
»	72. — Bocche d'incendio	68
»	73. — Uso di fiamma libera	70
»	74. — Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali	70
»	75. — Mine	70
»	76. — Segnalazioni e prestazioni in caso di incendio	70
»	77. — Animali pericolosi	72
»	78. — Strumenti da taglio	74
»	79. — Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi	74
»	80. — Trasporto di acque gassate e di seltz	74
»	81. — Protezione da schegge	76
»	82. — Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda degli edifici	76
»	83. — Manutenzione di aree di pubblico transito	76
»	84. — Segnalazioni e ripari di opere in costruzione	76
»	85. — Materiali di demolizione	78
»	86. — Insegne, persiane, vetrate di finestre	78
»	87. — Ripari ai pozzi, cisterne e simili	78
»	88. — Impalcature per feste, fiere e competizioni sportive	78
»	89. — Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi	78
»	90. — Autobus urbani - Norme per i passeggeri e per il personale di servizio	80

#### CAPO VII

##### Disposizioni annuarie e per gli esercizi pubblici

ART. 91.	— Esercizi di attività commerciali	Pag. 82
»	92. — Pesatura delle merci	82
»	93. — Vendita delle merci esposte al pubblico	84
»	94. — Vendita del pane	84
»	95. — Merce venduta in pacchi chiusi	84
»	96. — Tabella indicante la qualità e il prezzo dei generi venduti	84
»	97. — Vendita delle carni fresche e congelate	86
»	98. — Tabella per la vendita dei combustibili	86
»	99. — Suddivisione dei combustibili nei locali di vendita	86
»	100. — Vendita al minuto dei combustibili	86
»	101. — Misurazione della brace	86
»	102. — Consegna a domicilio dei combustibili	88
»	103. — Requisiti dei locali di vendita	88
»	104. — Località per l'impianto di esercizi commerciali	88
»	105. — Uso di contrassegni del Comune	88

#### CAPO VIII

##### Disposizioni per il commercio ambulante

ART. 106.	— Esercizio del commercio ambulante	Pag. 90
»	107. — Divieto delle soste prolungate nelle aree non destinate a mercato	90
»	108. — Vendita ambulante di generi commestibili	92
»	109. — Requisiti dei carretti per la vendita ambulante	92

#### CAPO IX

##### Disposizioni per i mestieri ambulanti

ART. 110.	— Esercizio di mestieri ambulanti	Pag. 94
»	111. — Esercizio di guide pubbliche	94

ART. 112.	— Lustrascarpe e venditori di giornali	Pag. 96
»	113. — Facchini pubblici	96
»	114. — Baracche per pubblici spettacoli	96
»	115. — Durata e revoca della licenza comunale per mestieri ambulanti	98

#### CAPO X

##### Penalità

ART. 116.	— Accertamento delle contravvenzioni e relative sanzioni amministrative	Pag. 100
»	117. — Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio	100

#### CAPO XI

##### Disposizioni transitorie

ART. 118.	— Entrata in vigore del regolamento	Pag. 102
-----------	-------------------------------------	----------

# REGOLAMENTO

## CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### ARTICOLO 1

##### *Disciplina della polizia urbana*

La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dagli altri riguardanti materie speciali ad essa attinenti.

Oltre alle norme in esso contenute, devono osservarsi le disposizioni stabilite per le singole circostanze dall'Autorità comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari municipali e dagli agenti addetti alla pubblica vigilanza nei limiti dei poteri loro consentiti dalle leggi e dai regolamenti.

Le norme, che disciplinano la polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici, sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici e relativi spazi interpilastri, nonchè i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

#### ARTICOLO 2

##### *Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana*

Il compito di far osservare le norme e le disposizioni contenute nel presente regolamento è affidato al Corpo dei vigili urbani.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia urbana, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atrii, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale.

Potranno accedere nei locali privati di abitazione solo allo scopo di accertare infrazioni al presente regolamento, alle leggi, ai decreti ed alle ordinanze dell'Autorità, osservato il disposto dell'art. 333 del Codice di procedura penale.

Il Sindaco può ordinare visite od ispezioni nelle botteghe, luoghi di smercio, magazzini, locali dipendenti dove esistano commestibili o bevande destinate alla vendita, ed utensili che servano alla pesatura, misura, manipolazione, formazione e cottura; può ordinare sequestri provvisori o definitivi di cose cadenti in contravvenzione, la distruzione di sostanze insolubili, la soppressione di animali pericolosi, l'esecuzione di opere a carico di privati, la sospensione di lavori in corso, la riparazione di manufatti, che contrastino con disposizioni regolamentari o con ordini impartiti dalle Autorità.

Le spese, che a tale scopo si incontrano, sono a carico degli interessati e ripetibili in conformità dell'art. 153 del T. U. della legge comunale e provinciale n. 148 del 4 febbraio 1915.

Nel caso che l'atto abusivo produca ingombro sul suolo pubblico e pericolo alle persone, l'agente che ha contestato la contravvenzione provvederà, ove non provveda subito il contravventore, alla eliminazione dell'ingombro o del pericolo, restando le spese a carico del contravventore stesso.

### ARTICOLO 3

#### *Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento*

Le autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, permessi, licenze, rilasciati in base al presente regolamento, si intendono accordati:

- a) personalmente al titolare;
- b) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- c) con l'obbligo al concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) con facoltà all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni, di sospendere o revocare, a suo criterio insindacabile, le concessioni rilasciate, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso.

CAPO II  
DEL SUOLO PUBBLICO

ARTICOLO 4  
*Occupazione di aree pubbliche*

Salvo quanto è disposto dal regolamento e dalla tariffa per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e salve le disposizioni di legge sulla circolazione stradale, ogni occupazione di suolo pubblico deve essere concessa dall'Amministrazione comunale.

Le concessioni per occupazione di suolo pubblico non inferiore all'anno, anche se non comportino costruzione di manufatti od installazione di impianti, sono considerate permanenti; le altre temporanee.

Le concessioni sono rilasciate dal Sindaco, attenendosi alle disposizioni regolamentari già deliberate di massima dal Consiglio comunale e con l'osservanza delle disposizioni di legge in vigore.

Le concessioni permanenti, però, saranno rilasciate soltanto dopo l'approvazione di volta in volta del Consiglio comunale e con le particolari disposizioni e condizioni che verranno da esso prescritte.

Ogni concessione s'intende accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con facoltà all'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni e di addivenire anche alla revoca per i motivi e nei modi indicati all'art. 6.

Le concessioni, sia di occupazione permanente che temporanea, saranno rilasciate a mezzo di apposito atto, accettato dal concessionario, in cui siano precisati la qualità dell'occupazione concessa, il relativo spazio, la durata e le condizioni stabilite.

## MODIFICAZIONI — AGGIUNTE

### ART. 4

#### Occupazione di aree pubbliche

Salvo quanto è disposto dal Regolamento e dalla Tariffa per l'applicazione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e salve le disposizioni di legge sulla circolazione stradale, ogni occupazione di suolo pubblico deve essere concessa dalla Amministrazione comunale.

Le concessioni per occupazione di suolo pubblico non inferiori all'anno, anche se non comportino costruzioni di manufatti od installazione di impianti, sono considerate permanenti; le altre temporanee.

Le concessioni sono rilasciate dal Sindaco, attenendosi alle disposizioni regolamentari già deliberate di massima dal Consiglio Comunale e con l'osservanza delle disposizioni di legge in vigore.

Le concessioni permanenti, però, saranno rilasciate solo dopo l'approvazione di volta in volta della Giunta Municipale, prescriverà particolari disposizioni e condizioni, sentito l'Ufficio Tecnico comunale e con l'osservanza del vigente regolamento per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche.

Ogni concessione s'intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con facoltà all'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni e di addivenire anche alla revoca per motivi e nei modi indicati nel successivo articolo 6.

Le concessioni, sia di occupazione permanente che temporanea, saranno rilasciate a mezzo di apposito atto, accettato dal concessionario, in cui siano precisati la qualità dell'occupazione concessa, il relativo spazio, la durata, le condizioni stabilite e la corrispondente tassa dovuta.

Per le occupazioni giornaliere, tuttavia, l'atto di concessione sarà sostituito dalla bolletta rilasciata al concessionario a prova del pagamento della tassa di concessione nella quale, però, saranno sempre indicati la qualità dell'occupazione e lo spazio relativo.

Per le occupazioni giornaliere, tuttavia, l'atto di concessione sarà sostituito dalla bolletta rilasciata al concessionario a prova del pagamento della tassa di concessione nella quale, però, saranno sempre indicati la qualità dell'occupazione e lo spazio relativo.

### ARTICOLO 5

#### *Rinnovazione delle concessioni temporanee di occupazione di aree pubbliche*

Le concessioni temporanee di occupazione di aree pubbliche decadranno alla data fissata per la loro durata.

Potranno soltanto, in casi eccezionali, essere rinnovate e per giustificati motivi.

A tale fine il concessionario è tenuto a presentare un'istanza motivata al Sindaco, prima della data di scadenza della concessione.

### ARTICOLO 6

#### *Revocabilità delle concessioni*

In qualsiasi momento l'Amministrazione comunale, a suo giudizio insindacabile, può, per iscritto, sospendere o revocare la concessione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza alle disposizioni del presente regolamento, alle condizioni contenute nel permesso, licenza, o atto di concessione, nonchè per ragioni di viabilità o per altri motivi di interesse pubblico.

Nei casi urgenti i funzionari, gli ufficiali, gli agenti del Corpo vigili urbani possono ordinare verbalmente la sospensione della concessione.

Nel caso di revoca, l'Amministrazione comunale ha l'obbligo del solo rimborso all'intestatario della concessione della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo corrente fra la revoca e la scadenza reale.

### ARTICOLO 7

#### *Esazione della tassa di occupazione di aree pubbliche*

La tassa dovuta per occupazione giornaliera sarà pagata direttamente ai vigili urbani o ad altri incaricati del Comune che rilasceranno la bolletta di cui all'ultimo comma dell'art. 4.

La tassa dovuta per le altre occupazioni temporanee sarà versata, all'atto del rilascio della concessione, direttamente al Tesoriere comunale.

La tassa, invece, dovuta per occupazioni permanenti verrà riscossa a mezzo di appositi ruoli.

ARTICOLO 8

*Obblighi per chi effettua lavori  
o fa depositi sulle aree pubbliche*

Chiunque compia lavori ed esegua depositi sul suolo pubblico, oltre ad osservare le vigenti leggi e norme per la tutela delle strade e per la circolazione, deve provvedere allo sbarramento, collocando un numero sufficiente di segnalazioni a larghe strisce bianche e rosse sollevate dal livello del suolo di almeno cm. 70 e non superiori di mt. 1,70.

Al calar del sole, tali segnalazioni devono essere illuminate con appositi fanali a luce rossa, che dovranno rimanere accesi sino all'alba.

È fatto obbligo dei fanali di segnalazione anche di giorno quando vi sia nebbia, foschia o limitata visibilità.

ARTICOLO 9

*Modalità per il carico e lo scarico delle merci*

Le operazioni di carico e scarico di merci si intendono subordinate alla condizione che queste vengano caricate e scaricate senza posarle sul suolo pubblico. Quando sia necessario deporre le merci a terra e ciò non possa effettuarsi nei cortili, il loro scarico sulla pubblica via è soggetto a speciale permesso dell'Autorità comunale, la quale può subordinare la concessione all'osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente concesse, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno al suolo pubblico.

Ad ogni operazione ultimata, il suolo deve essere ripulito. In caso di inosservanza, l'Autorità comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso i responsabili.

ARTICOLO 10

*Scarico di rottami e di detriti*

È vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati con apposito cartello indicatore dell'Autorità comunale.



ART. 9

Modalità per il carico e lo scarico delle merci

Le operazioni di carico e scarico di merci si intendono subordinate alla condizione che queste vengano caricate e scaricate senza posarle sul suolo pubblico. Quando sia necessario deporre le merci a terra e ciò non possa effettuarsi nei cortili, il loro scarico sulla pubblica via è soggetto a speciale permesso dell'Autorità comunale, la quale può subordinare la concessione all'osservanza di speciali modalità ed anche risuserla per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente concesse, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno al suolo pubblico.

Ad ogni operazione ultimata, il suolo pubblico, aree private aperte o in comunicazione con quelle pubbliche o comunque soggette a servitù di pubblico passaggio debbono essere ripuliti. In caso di inosservanza l'Autorità comunale applicherà la sanzione amministrativa di cui all'art. 114 del presente regolamento ovvero potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso i responsabili, a seconda che trattasi rispettivamente del primo o del secondo caso.

È pure vietato il trasporto, attraverso le vie della città, di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere se non dopo aver ottenuto il permesso dall'Autorità comunale, la quale stabilirà di volta in volta l'itinerario da percorrere fino al luoghi di scarico. Il trasporto dei materiali dovrà essere eseguito coi veicoli atti ad evitare disseminazioni e polverio.

ARTICOLO 11

*Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica*

L'occupazione di marciapiedi o banchine con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro è consentita davanti ai negozi soltanto a favore di gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti.

Nella licenza di occupazione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupati fino ad un massimo di due terzi della loro larghezza.

Comunque, sul marciapiede o sulla banchina deve essere riservata alla circolazione pedonale una zona di almeno mt. 1,20 di larghezza, se dal lato della carreggiata, e di almeno mt. 1,50 in ogni altro caso.

L'Amministrazione comunale può negare la concessione anche qualora le anzidette misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità, e di sicurezza del traffico.

I tavolini e le sedie da esporre avanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi e uniformi.

I tavolini devono essere coperti da tovaglie a colori intonati e sempre pulite.

ARTICOLO 12

*Installazione di tende*

Per le tende dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso essere minore almeno di cm. 20 della larghezza massima del marciapiede.

Per quelle dei piani superiori, come pure per i riflettori diurni e per altri simili infissi, la sporgenza non dovrà oltrepassare gli 80 centimetri.

Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il

marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate caso per caso.

Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e degli intercolonne dei portici, sarà caso per caso stabilito se, ed a quali condizioni, possa essere accordato il relativo permesso. In tali località, come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere i fanali dell'illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.

Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

#### ARTICOLO 13

##### *Insegne, vetrine e pubblicità luminosa*

Oltre a quanto stabilito dal regolamento edilizio, sono vietate le esposizioni di insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno, colorazione o ubicazione possano, a giudizio dell'Amministrazione comunale, ingenerare confusione con i segnali stradali o con le segnalazioni luminose di circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione, nonchè le sorgenti luminose che riproducono abbagliamento.

È vietato esporre vetrine, anche di sporgenza minima, ove il marciapiede o banchina sia inferiore a mt. 1,50.

La parte inferiore delle mostre, delle vetrine e simili apposte esternamente ai fabbricati, ed appoggiate sul piano stradale, dovrà essere completamente indipendente da questo e gli aggetti massimi non dovranno oltrepassare, in via ordinaria, cinque centimetri dall'allineamento stradale. Le cornici superiori delle stesse situate ad almeno tre metri sopra il livello del piano stradale, potranno, invece, aggettare quindici centimetri in più della sporgenza ordinaria.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico in forza di licenza municipale, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione *in pristino*, con le modifiche rese necessarie dalle nuove

condizioni del piano stradale, a tutte loro spese, loro rischio e pericolo.

ARTICOLO 14

*Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi*

Salvo quanto può stabilire il regolamento di igiene, le concessioni di occupazione del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, ecc., all'esterno di negozi, possono essere fatte, purchè non arrechino intralcio al movimento dei pedoni e non arrechino danni.

Per l'esposizione di frutta e verdura è fatto obbligo di un minimo di altezza di mt. 0,70 dal suolo.

In relazione a quanto già stabilito dall'art. 11 del presente regolamento, non potranno, comunque, essere concesse licenze, quando i marciapiedi siano di larghezza inferiore a mt. 1,50 e quando siano di larghezza superiore, ma con circolazione pedonale intensa.

Non è ammessa l'occupazione per merci e prodotti gocciolanti o che possano insudiciare i passanti e il suolo pubblico.

Non è ammessa l'occupazione, anche parziale, della carreggiata riservata ai veicoli.

ARTICOLO 15

*Fiere e mercati*

Le fiere saranno tenute nelle piazze e negli altri luoghi pubblici a ciò destinati dal Consiglio comunale. La concessione delle licenze per occupazione di suolo pubblico — nelle file e nei posti convenientemente designati — è fatta alle condizioni previste dagli artt. 3, 4, 5 e 6.

ARTICOLO 16

*Commercio ambulante*

Il commercio ambulante potrà essere fatto, con le norme indicate nel successivo art. 106, soltanto nelle aree dei pubblici mercati ed in quelle tassativamente stabilite dall'Amministrazione comunale.

Soltanto eccezionalmente l'Amministrazione comunale potrà, a tempo limitato, concedere speciali permessi atti a favorire lo smaltimento di alcune derrate in altre aree a coloro che ne facciano espressa domanda e per particolare contingenza.

ART. 15

Fiere e Mercati

Le fiere e mercati saranno tenuti nelle piazze e negli altri luoghi pubblici a ciò destinati dal Consiglio Comunale.

La concessione delle licenze per occupazione di suolo pubblico è fatta alle condizioni previste dagli articoli 3, 4 5 e 6.

Tali autorizzazioni verranno fatte, di norma, in zone periferiche e non in corrispondenza di crocevia, curve, nè in altre località ove possano recare intralcio alla circolazione.

ARTICOLO 17

*Mercati di gente d'affari*

I mercanti, negozianti, produttori o gente d'affari, che si radunano periodicamente sul suolo pubblico per contrattazioni di mercato, non possono riunirsi in località dove arrechino ingombro alla circolazione; non possono invadere le carreggiate stradali riservate al traffico dei veicoli, devono lasciare liberi gli sbocchi delle strade, tutti i passaggi pedonali e gli accessi carrabili esistenti in luogo e sono, altresì, tenuti a non intralciare il movimento pedonale.

ARTICOLO 18

*Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche*

Ferme le prescrizioni della legge di P. S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità comunale.

ARTICOLO 19

*Installazione di chioschi ed edicole*

La concessione di erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero di installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità agli incroci e curve e dovrà essere sempre sentito il parere della Commissione edilizia.

In nessun caso sarà concessa licenza ad una distanza inferiore a mt. 25 dagli incroci, a mt. 15 dall'inizio delle curve e lungo le stesse.

La predetta concessione non può essere accordata neppure sotto i portici o sottopassaggi in genere.

*Divieto di giochi su suolo pubblico*

Sul suolo pubblico adibito a transito, sia di veicoli che pedonale, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva, che possa recare intralcio alla circolazione.

È assolutamente vietato, sul suolo pubblico, l'uso di pattini e di trampoli e scivolare con o senza pattini su terreno coperto di ghiaccio o neve.

*Collocamento di condutture di energia elettrica,  
di gas e di linee telefoniche*

Il collocamento di condutture dell'energia elettrica e del gas, l'impianto di linee telefoniche e le eventuali riparazioni, che vi si dovessero apportare, sono concessi, in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali e delle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi dal Sindaco, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati puliti.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta del Sindaco, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici, nonchè per riparazione di quelli privati, per tinteggiatura e per qualsiasi altro lavoro.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonachi degli edifici, la copertura del tetto e ciò tanto all'atto dell'impianto, quanto in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'Ufficio tecnico comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione comunale, non

MODIFICAZIONI — AGGIUNTE

presentassero più sufficienti garanzie di isolamento o di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo od inconveniente. L'Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni ed impianti; a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

CAPO III  
PULIZIA DEI CENTRI ABITATI

ARTICOLO 22

*Disposizioni di carattere generale*

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche semplicemente in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale.

A tal fine è proibito deporvi, lasciarvi cadere o dar causa che vi cadano, in qualsiasi ora del giorno o della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta e qualsiasi altra materia che ingombri, occupi o lordi il suolo pubblico.

ARTICOLO 23

*Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche*

È proibito agli esercenti di caffè, bars, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie od in qualunque altro modo, di gettare anche momentaneamente, lasciar cadere o dar causa che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto, che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso, la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

ARTICOLO 24

*Disposizioni per i commercianti ambulanti*

È proibito ai venditori ambulanti di commestibili e simili o di qualsiasi altra mercanzia, ai raccoglitori ed incettatori di stracci,

spazzature e simili, di gettare anche momentaneamente o lasciar cadere sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di quanto fa oggetto del loro commercio od industria.

ARTICOLO 25

*Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale*

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti in stato di nettezza. Salvo le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio od impedimento.

ARTICOLO 26

*Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe*

È proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bars e simili esistenti a piano terreno, di versare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze, le immondizie provenienti dai loro locali.

ARTICOLO 27

*Trasporto di materiale di facile dispersione*

Il trasporto di qualsiasi materia di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terra e detriti, stramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi, deve essere effettuato su carri idonei in modo che non venga dispersa sul suolo pubblico.

Per le sostanze polverose il carico dovrà essere convenientemente coperto, in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Ai contravventori, oltre alla penale che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere all'immediata nettezza del suolo pubblico.

Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi altro oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengano a cadere materie di qualunque specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che riceveranno le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il pubblico suolo.



ARTICOLO 28

*Sgombro della neve*

I proprietari di case hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di sgombrare dalla neve i marciapiedi per l'intera loro larghezza non appena sia cessato di nevicare; di rompere e coprire, con materie adatte antisdruciolevoli, i ghiaccioli che vi si formano, di non gettarvi e spandervi sopra acqua che possa congelarvisi.

È pure vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili. Solamente in caso di assoluta urgenza e necessità verificata dal Sindaco e sotto cautela da preservervisi, potrà venire concesso il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle vie e piazze.

Gli obblighi di cui sopra incombono, altresì, in via solidale con i proprietari relativi e pel tratto corrispondente, ai titolari dei negozi, di esercizi, di bars e simili esistenti a piano terreno.

ARTICOLO 29

*Divieto di lavatura e riparazione di veicoli  
e di autoveicoli su aree pubbliche*

È proibita, in luoghi pubblici od aperti al pubblico, la lavatura di vetture, autovetture, carri e simili.

Il Sindaco potrà rilasciare permesso scritto per le località meno frequentate. Sono, altresì, vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo quelle di piccola entità o determinate da forza maggiore o caso fortuito.

Eventuali deroghe dovranno essere di volta in volta autorizzate per iscritto dal Sindaco stesso.

ARTICOLO 30

*Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industriale  
in aree pubbliche*

È proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini.

ARTICOLO 31

*Pulizia delle vetrine*

L'occupazione, con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante ai negozi, da parte dei relativi esercenti e dei loro dipendenti, per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, senza speciale autoriz-

zazione, tra le ore 20 e le ore 8 dal 1° ottobre al 30 aprile e tra le ore 21 e le ore 7,30 dal 1° maggio al 30 settembre. Le ditte e le imprese che eseguono questi lavori di pulizia per conto di terzi dovranno munirsi di permesso del Sindaco.

ARTICOLO 32

*Disposizioni riguardanti gli animali*

È vietato tosare, ferrare, strigliare e lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.

È vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le piazze destinate a mercato.

Salvo quanto è disposto dalla legge sanitaria e dal regolamento locale di igiene, è vietato lasciar vagare, entro l'abitato, conigli, galline, tacchini, oche, anitre ed altri animali da cortile, come pure tenere nei luoghi pubblici, od aperti al pubblico, nelle terrazze, nei poggiali e cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione.

Nelle piazze e vie pubbliche od aperte al pubblico transito è proibito abbandonare a loro stessi o lasciare vagare senza custodia pecore, capre, buoi e simili, isolati od in gruppo.

Eventuali transiti di gruppi degli animali sopra indicati potranno essere effettuati sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del Sindaco, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

ARTICOLO 33

*Divieto di getto di opuscoli o foglietti*

È vietato nelle strade, piazze e spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti, che possano, comunque, alterare la nettezza del suolo o dare disturbo al pubblico. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate per iscritto dal Sindaco.

ARTICOLO 34

*Divieto della segatura e spaccatura della legna*

Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna.

CAPO IV  
DECORO DEI CENTRI ABITATI

ARTICOLO 35  
*Manutenzione degli edifici*

I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case, dei negozi e le serramenta prospicienti l'esterno, l'androne e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati, ogni volta ne venga dall'Autorità comunale riconosciuta la necessità.

I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

Uguali obblighi incombono al proprietario delle insegne. Per la tinteggiatura e la ripulitura della facciata esterna delle case si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

È vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte, scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matita, con carbone od altra materia, i muri delle case, le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

Il Sindaco provvederà alla relativa immediata cancellazione a spese del contravventore. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutta la fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro.

ART. 35

Manutenzione degli edifici

I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case, dei negozi e le serramenta prospicienti l'esterno, l'androne e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati, nonché alla rinnovazione delle grondaie e relativi discendenti, ogni volta che venga dall'Autorità comunale riconosciuta la necessità.

I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

Uguali obblighi incombono al proprietario delle insegne. Per la tinteggiatura, la rinnovazione delle grondaie e discendenti, e la ripulitura della facciata esterna delle case si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte, scritte, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matita, con carbone od altra materia i muri delle case, le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

Il Sindaco provvederà alla relativa immediata cancellazione a spese del contravventore. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutta il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro.

ARTICOLO 36

*Collocamento di cartelli ed iscrizioni*

Salve le norme del regolamento edilizio e di quelle del precedente art. 13, non sarà in alcun caso consentito il collocamento di cartelli a forma di cassetta luminosa, sporgenti dal muro, né di cartelli a forma di scudo da applicarsi agli angoli dei fabbricati.

Il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie ed, in genere, di ogni opera esteriore a carattere permanente potrà essere vietato a tutela della bellezza panoramica e per rispetto all'arte o alla storicità dei luoghi, secondo il giudizio che esprimerà l'Autorità comunale.

Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni e di insegne.

Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

Nei luoghi o negli edifici ricordati al comma terzo è vietata, altresì, l'affissione dei manifesti, degli avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

ARTICOLO 37

*Collocamento di targhe o lapidi commemorative*

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie e sulle piazze pubbliche, è necessario ottenere l'approvazione del Sindaco e salva l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.

A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto nel caso.

Il Sindaco, nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre le opere, dopo il loro compimento, al collaudo da parte di un'apposita Commissione.

ARTICOLO 38

*Collocamento di oggetti vari*

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.) posti sulle finestre e

sui balconi, devono essere assicurati in modo da evitare che possano cadere, producendo danno per i terzi.

Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sui muri; è, perciò, necessario che gli abitanti delle case, ove detti vasi si trovano, si premuniscano di adatti accorgimenti e adottino, comunque, le occorrenti precauzioni.

ARTICOLO 39

*Depositi in proprietà private*

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista, è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità comunale, nuoccia alla estetica ed al decoro della città.

ARTICOLO 40

*Lavatura ed esposizione di biancheria e panni*

La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dai locali e recinti privati.

È vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori della finestra, sui terrazzi o poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico, se gli oggetti sciorinati, distesi od appesi, siano visibili dal suolo pubblico.

ARTICOLO 41

*Spolveramento di panni e tappeti*

È vietato scuotere, spolverare e sbattere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni, prospicienti pubbliche vie e piazze, panni od altri oggetti simili. Per le abitazioni, che non hanno prospetto su cortili od anditi interni, le operazioni di cui sopra saranno tollerate sino alle ore 8 antimeridiane, da marzo ad ottobre incluso e fino alle ore 9 negli altri mesi.

Nei cortili, ed anditi interni lo scuotimento e spolveramento sarà tollerato sino alle ore 10.

È rigorosamente vietato sbattere e spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale di abitazione.

Le operazioni, che sono dal presente articolo consentite, dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico.

ARTICOLO 42

*Manifesti, scritte, disegni e stampati*

Sono vietate le scritte sui muri e sul pubblico selciato, nonchè l'affissione dei manifesti fuori dei posti per essi assegnati.

È, altresì, vietato tracciare, coprire o comunque deteriorare i manifesti affissi per ordine o concessione della competente Autorità.

È vietato, inoltre, esporre in pubblico, distribuire ed offrire in vendita stampati, scritti, disegni contrari alla pubblica decenza o che possano offendere l'onore, la reputazione ed il decoro delle persone oppure siano contrari al generale sentimento morale.

ARTICOLO 43

*Decenza pubblica e personale*

In pubblico è vietato: mostrare nudità, piaghe o deformazioni ributtanti; vestire abiti macchiati di sangue o, comunque, indecenti; sdraiarsi e bestemmare.

È vietato soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati. Tutti gli esercizi di caffè, trattorie, cantine e luoghi di pubblico ritrovo devono avere, in prossimità o nel cortile o recinto interno della casa, un orinatoio e, sempre che sia possibile, una latrina, costruita come sarà determinato caso per caso.

È vietato imbrattare in qualsiasi modo ed arrecare danno alle latrine e agli orinatoi pubblici, nonchè agli oggetti che vi si trovano. È pure vietato allontanarsi dai camerini delle latrine e dagli orinatoi pubblici senza aver rimesso gli abiti completamente in ordine.

ARTICOLO 44

*Bagni*

Coloro che vogliono bagnarsi in luogo ove possa giungere la vista del pubblico, debbono essere convenientemente coperti.

ARTICOLO 45

*Maltrattamento di animali*

A norma dell'art. 1 della legge 12 giugno 1913, n. 611, sono specialmente vietati gli atti crudeli su animali, l'impiego di animali che per vecchiezza, ferite o malattie non siano più idonei a lavorare, il loro abbandono, i giochi che importino strazio di animali, le sevizie nel trasporto del bestiame, l'accecamento di uccelli ed,

in genere, le inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie di animali.

ARTICOLO 46

*Bestie macellate*

Salvo quanto è prescritto dalle leggi sanitarie e dal regolamento d'igiene, è vietato esporre fuori delle botteghe bestie macellate, interiora od altre parti di animali che possano offendere il pubblico decoro od imbrattare i passanti ed il suolo.

ARTICOLO 47

*Pattumiere e recipienti con rifiuti*

È vietato porre o lasciare in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie, che non siano ben chiusi in modo da impedire il contatto degli animali od insetti e, comunque, esalazioni.

I recipienti chiusi contenenti rifiuti domestici od immondizie potranno essere collocati presso gli accessi agli edifici sulle vie o piazze in cui viene effettuato il servizio di ritiro dei recipienti stessi a cura dell'Amministrazione comunale, non oltre mezz'ora prima del passaggio degli incaricati di detto servizio, reso noto con apposito manifesto del Sindaco, ed i recipienti stessi dovranno essere ritirati subito dopo il passaggio suddetto e non oltre 30 minuti dopo.

ARTICOLO 48

*Viali e giardini pubblici*

Nei viali e giardini pubblici è specialmente vietato:

a) introdursi, nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, velocipedi, carretti, cavalli ed altri animali, eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio;

b) recare qualsiasi incaglio o deviare il corso dell'acqua dei rigagnoli;

c) passare o coricarsi sui siti erbosi, sedersi ai margini delle aiuole o sdraiarsi sulle panchine;

d) guastare o lordare i sedili, guastare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni, e simili, guastare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;

e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche per il caso di aiuole, piante e simili esistenti nelle vie e piazze della città.

ARTICOLO 49

*Vasche e fontane*

È proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. È vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio dei veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

ARTICOLO 50

*Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse*

È vietato guastare o manomettere, in qualsiasi modo, gli edifici ed i manufatti, sia pubblici che privati.

È vietato recare guasti in qualunque modo alle targhe, frecce di direzione, spartitraffici relativi alla segnaletica stradale, nonché ai candelabri, lampade, condutture della luce ed a qualsiasi altro oggetto servente alla pubblica illuminazione. È, inoltre, vietato danneggiare le condutture del gas e dell'acqua potabile od incagliamenti il funzionamento.

ARTICOLO 51

*Atti contrari alla nettezza, al decoro ed alla moralità*

È vietato sedere o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private.

È, del pari, vietato, in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

È vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, giocare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza, al decoro e alla moralità.



*Recinzione di terreni confinanti col suolo pubblico*

I proprietari di terreni confinanti col suolo pubblico nella parte abitata della città dovranno recingere solidamente i terreni stessi, in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre.

La stessa disposizione potrà essere estesa dal Sindaco anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario per la sicurezza, il decoro e la morale o sia necessario nel pubblico interesse.

La recinzione deve essere fatta con muratura o cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.

È, comunque, assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possono costituire pericolo per i passanti.

CAPO V

QUIETE PUBBLICA

ARTICOLO 53

*Esercizio di mestieri, arti ed industrie*

Chi esercita un'arte, mestiere o industria deve usare ogni cautela per evitare molestie od incomodi agli abitanti vicini. Salva speciale autorizzazione del Sindaco, è vietato esercitare tra le ore 20 e le ore 8 dal 1° ottobre al 30 aprile, e tra le ore 21 e le ore 7,30, dal 1° maggio al 30 settembre, arti, industrie, mestieri che siano comunque causa di rumori o di disturbo.

Il Sindaco può ordinare maggiore limitazione, se i rumori od il disturbo possono riuscire molesti in altre ore.

I servizi tecnici municipali, su reclamo degli interessati o d'ufficio, accerteranno la natura dei rumori e promuoveranno gli ordini del Sindaco, perchè gli esercenti l'industria e mestieri rumorosi provvedano ad eliminare i rumori stessi e per limitare l'orario dell'esercizio.

Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla quiete delle civili abitazioni, l'Autorità comunale può vietare in modo assoluto l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.

Tutti coloro che, all'atto dell'approvazione del presente regolamento, esercitano arti, mestieri, industrie che creino rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni vicine, debbono chiedere la relativa autorizzazione entro il termine di tre mesi dalla data dell'approva-

zione ed apportare sempre, entro il termine di un anno, le modifiche che dovessero essere richieste.

Il termine potrà essere prorogato a tempo maggiore, quando sia stato disposto il trasferimento dell'azienda in altra sede.

ARTICOLO 54

*Impianti di macchinari*

L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è, di massima, vietato. Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Autorità comunale.

Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda, indicando le macchine da installarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto.

La domanda dovrà essere corredata da una pianta schematica in scala di 1:1000 comprendente una zona entro un raggio di non meno di 50 metri, intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente e dovrà, pure, essere corredata da disegni, in scala conveniente, necessari a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonchè atti ad indicare esattamente le disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione.

Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno il tipo, la potenza e le dimensioni di ingombro.

Uguale procedimento dovrà essere seguito anche per ogni successiva modificazione, che si volesse apportare agli impianti per i quali sia già stata ottenuta l'autorizzazione.

La concessione dell'autorizzazione suddetta è fatta restando salvi e inalterati gli eventuali diritti di terzi. Il permesso sarà revocato quando:

- a) si verificano incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento;
- b) non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;
- c) siano state apportate abusivamente modificazioni nell'impianto.

## MODIFICAZIONI — AGGIUNTE

Gli impianti non devono, a causa del rumore propagantesi nell'aria o nei muri o in qualsiasi modo, nè a causa di vibrazioni o scuotimenti o di emanazione di qualsiasi genere, recare danno o molestia.

Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato. Nel caso che ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante.

Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri a comune o a confine con altre proprietà o con locali abitati da altri inquilini.

Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunzioni delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore, le puleggie perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni.

Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto della ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre, e della costruzione degli infissi e della copertura.

Negli impianti di cui sopra dovrà essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.

In casi particolari potrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, provvedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.

### ARTICOLO 55

#### *Funzionamento di motori in case di abitazione*

Negli appartamenti di case destinate ad abitazione civile, potranno essere usati motori per uso domestico come lucidatori, aspirapolvere, ventilatori, macchine da cucire e simili. I lucidatori, i ventilatori e gli altri apparecchi, che, azionati, producano rumore o vibrazioni che si avvertano specie nelle ore notturne, non potranno farsi funzionare prima delle ore 7,30 e dopo le ore 21 dal 1° aprile al 30 settembre e prima delle ore 8 e dopo le ore 20 dal 1° ottobre al 31 marzo.

L'Autorità comunale ha, nei casi di cui sopra, le stesse facoltà di cui al terzo comma dell'art. 53.

È vietato ai conducenti di autoveicoli di provare nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo a folle il motore stesso o, comunque, di provocare rombi, scoppi e rumori fastidiosi.

ARTICOLO 56

*Rumori in case di abitazione*

Nelle abitazioni private è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi. Il Sindaco, su denuncia degli interessati, previa diffida, fa accertare le contravvenzioni a carico dei responsabili.

ARTICOLO 57

*Uso di strumenti sonori*

In genere sono vietati gli abusi di sirene o di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.

In ogni caso, il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza o tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.

ARTICOLO 58

*Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori*

Dalle ore 21 alle ore 7 le operazioni di carico e scarico, in vicinanza dell'abitato, di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

Il trasporto di lastre, verghe e spranche metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

ARTICOLO 59

*(Venditori e suonatori ambulanti)*

Sono vietate, come contrarie alla pubblica quiete, le grida dei rivenditori di giornali, di stampati, di merci, di fiori, di giocattoli e

di qualunque oggetto anche all'interno di locali aperti al pubblico o di cortili dei fabbricati.

In particolare i rivenditori ambulanti di giornali non possono annunciare per la città fatti e notizie di qualunque specie, nonchè nomi propri, quantunque effettivamente enunciati negli articoli degli stessi giornali. Sarà soltanto permessa la pura annunciazione, a voce moderata ed in modo conveniente, del titolo del giornale di vendita.

Gli esercizi e mestieri di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simili, muniti di autorizzazione di pubblica sicurezza, debbono sottostare alle disposizioni che saranno loro impartite dai vigili urbani.

ARTICOLO 60

*Divieto di schiamazzi, di grida e canti nelle vie e piazze*

Sono vietati gli schiamazzi, le grida ed i canti nelle vie e nelle piazze tanto di giorno che di notte.

ARTICOLO 61

*Detenzione di cani od altri animali che disturbino la quiete pubblica*

È vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani od altri animali che disturbino, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, specialmente di notte, la pubblica quiete.

Nel caso sopraddetto, gli agenti municipali, oltre ad accertare la contravvenzione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad allontanare l'animale che abbia dato luogo all'infrazione od a porlo in condizioni di non disturbare la quiete pubblica e privata. Ove la diffida non venga osservata, l'animale potrà essere sequestrato ed eventualmente essere soppresso.

ARTICOLO 62

*Suono delle campane*

Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi ed osservate per inveterate consuetudini locali.

ARTICOLO 63

*Sale da ballo, cinema e ritrovi*

Le sale da ballo, i cinema ed i ritrovi devono essere attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno e, qualora fossero gestiti all'aperto, devono essere preventivamente autorizzati, oltrechè dall'Autorità di pubblica sicurezza, anche dal Sindaco il quale può concedere la loro apertura solo quando non rechino disturbo al vicinato, subordinandola a determinate condizioni.

ARTICOLO 64

*Uso di apparecchi radio, grammofoni, juke-box, televisori nei locali di vendita e nei pubblici esercizi*

Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, grammofoni, juke-box e televisori, questi potranno essere fatti funzionare per pubblicità nelle seguenti ore:

- a) al mattino dopo le ore 8 e fino alle ore 13;
- b) nel pomeriggio dopo le ore 17 e non oltre le ore 19,30.

Il suono degli apparecchi, però, dovrà essere sempre di bassa tonalità, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

c) L'uso degli stessi apparecchi nei bars e negli altri locali di pubblico esercizio, sarà consentito durante l'apertura dei locali suddetti a condizione che la tonalità del suono sia tenuta molto bassa.

ARTICOLO 65

*Questue e carovane di nomadi*

Per effettuare questue, occorre l'autorizzazione dell'Autorità di P. S.; si deve, inoltre, evitare ogni forma di pressione molesta sul pubblico.

Ai nomadi (zingari) è vietato transitare con i loro carri o baracconi per le vie del centro della città. Essi dovranno percorrere le strade periferiche. Le soste dei medesimi potranno essere consentite solo alla periferia della città e negli spazi che saranno stabiliti dall'Autorità comunale.

CAPO VI

**NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI**

ARTICOLO 66

*Sostanze e liquidi esplosivi, infiammabili e combustibili*

Le aziende, che esercitano la produzione, la trasformazione, il deposito, la utilizzazione e la vendita di sostanze e liquidi esplosivi, infiammabili e combustibili, devono sottostare alle disposizioni portate dal R. D. L. 2 novembre 1933, n. 1741, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con R. D. 20 luglio 1934, n. 1303, nonchè dalle norme tecniche di sicurezza approvate con decreto ministeriale 31 luglio 1934 e dalle norme contenute nel regolamento per l'esecuzione delle leggi di P. S. 6 maggio 1940, n. 635, e da ogni altra disposizione in materia.

Le aziende, che detengono depositi ed esercizi di vendita di combustibili, sono tenute a provvedersi di licenza del Sindaco.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere ed i carboni, anche il legname d'opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto juta, fili vegetali in genere, sughero in tritume, materiali da imballaggio, zolfo, caucciù, gomma elastica e derivati.

È fatta eccezione all'obbligo della licenza per i depositi, ad uso esclusivamente privato, per l'alimentazione degli impianti di riscaldamento.

La licenza potrà essere negata, quando, dagli accertamenti dell'Ufficio tecnico comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.



*Requisiti dei depositi e dei locali  
di vendita di combustibili*

I depositi ed i luoghi di vendita dei combustibili di cui al precedente articolo devono essere al piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

Di norma i depositi e magazzini superanti i mc. 1.000 dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato, se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre, e coperti da volta reale, con pareti e soffitto di struttura incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.

Le aperture di comunicazione con locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente protette.

*Detenzione di combustibili  
in case di abitazione od altri edifici*

Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione dei combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticceria o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.

È vietato di costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili.

I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavati condotti di fumo.

Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti a vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il passaggio di sostanze infiammabili.

Nei solai sono vietati depositi di combustibili o ammassi di qualsiasi altra materia di facile combustione.

Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiale d'imballaggio, casse o altri ingombri, che ostacolano il passaggio delle persone.

Qualora venga riconosciuto che la troppa vicinanza di materiale combustibile alla canna dei camini, ai forni, alle cucine e simili, porti

pericolo di incendio, i proprietari o possessori dovranno, entro un termine da stabilire caso per caso, eseguire le opere che il Sindaco riterrà di dovere ingiungere.

ARTICOLO 69

*Accatastamento di legna  
e di altro materiale infiammabile nei cortili*

È vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legna, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, il Sindaco riterrà di dovere prescrivere.

ARTICOLO 70

*Autorimesse*

Le autorimesse, sia pubbliche che private, devono osservare le disposizioni di cui alle norme tecniche di sicurezza approvate con decreto ministeriale 31 luglio 1934.

Esse si intendono, inoltre, sottoposte alla vigilanza del Comando del Corpo provinciale vigili del fuoco per quanto riguarda la prevenzione incendi.

ARTICOLO 71

*Fucine e forni*

Le fucine dei fabbri ferrai, maniscalchi, fonditori e simili devono essere costruite a volta e munite di cappa, che deve essere costruita esclusivamente in muratura o in ferro.

I forni di panetteria, pasticceria o per qualsiasi altro analogo esercizio od uso devono essere difesi con una seconda volta in cotto, ovvero con terrapieno di argilla di conveniente spessore, con superiore suolo in mattoni.

Non si possono attivare forni, o fucine, senza licenza del Sindaco il quale, caso per caso, stabilirà le precauzioni e le providenze, che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo di incendio.

La non osservanza della prescrizione, stabilita al momento del rilascio della licenza, provocherà la revoca di essa.

ARTICOLO 72

*Bocche d'incendio*

I locali di cui agli artt. 67, 69 e 70 dovranno essere provveduti di impianti antincendio, secondo le disposizioni impartite dal Comando

del Corpo dei vigili del fuoco, e tali impianti dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza a cura e spese di coloro che li usano, restandone, però, responsabile anche il proprietario.

ARTICOLO 73

*Uso di fiamma libera*

È assolutamente vietato:

a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas, anche in luoghi aperti;

b) riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acqua ragia, sopra fiamma libera o focolare (tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda);

c) fornire di alcool, petroli e benzina le lampade ed i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanza di fiamme libere.

ARTICOLO 74

*Accensione di polveri, liquidi infiammabili  
e fuochi artificiali*

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo e con qualunque arma.

Anche in caso di autorizzazione da parte degli uffici di P. S., deve venire sempre richiesta l'autorizzazione, da parte del Sindaco, la quale detterà le norme atte a prevenire incendi od altri accidenti.

È pure proibito di gettare, in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

ARTICOLO 75

*Mine*

Salvo quanto si dispone dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dal relativo regolamento di cui al R. D. 6 maggio 1940, n. 635, è proibito praticare mine in vicinanze dell'abitato senza avere preventivamente fatta dichiarazione al Sindaco ed ottenuta la prescritta autorizzazione.

ARTICOLO 76

*Segnalazioni e prestazioni in caso di incendio*

Nel caso di incendio, gli abitanti del locale incendiato o i più vicini ed ogni altra persona che si trovi presente o lo avvisti, sono

tenuti a darne immediata comunicazione al Corpo di guardia dei vigili del fuoco.

Tutti coloro che accorrono sul luogo dell'incendio sono tenuti, a richiesta dell'Autorità, ad adoperarsi per la estinzione, coadiuvando i vigili del fuoco.

La direzione del servizio di estinzione degli incendi spetta unicamente al Comandante dei vigili anzidetti od a chi ne fa le veci e ad esso devono essere soggetti tanto i cittadini, quanto gli eventuali reparti di truppa.

È obbligo di ognuno di mettere a disposizione dell'Autorità dirigente e per solo uso dei vigili del fuoco quegli utensili che possono contribuire all'estinzione dell'incendio, salvo il diritto a conseguire dal padrone del locale o degli oggetti incendiati, il risarcimento del danno che gli utensili dovessero subire.

I vigili del fuoco e gli agenti della forza pubblica possono, all'occorrenza, introdursi nelle case o accedere ai tetti vicini con gli utensili impiegati per la estinzione ed i rispettivi proprietari ed inquilini sono obbligati a permetterlo, come pure a permettere l'uso dei loro pozzi o fontane.

#### ARTICOLO 77

##### *Animali pericolosi*

I tori ed altri animali pericolosi non potranno essere introdotti in città, se non mediante quelle precauzioni per le quali sia impedita la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone.

I cani di qualunque razza o taglia non potranno circolare ed essere introdotti in luoghi aperti al pubblico senza essere muniti di museruola a panierino e di un collare portante la speciale piastrina consegnata dal Comune agli interessati dietro il pagamento della relativa tassa.

I cani di alta taglia in genere ed in specie i bulldogs, i danesi, i lupi ed altri di razza mastina, devono, inoltre, essere tenuti a guinzaglio. Dovranno, altresì, essere tenuti a guinzaglio e non potranno mai essere abbandonati quei cani che abbiano l'abitudine di incutere spavento o dare molestia alle persone. I cani circolanti senza museruola o senza il collare come sopra è descritto, i bulldogs, i danesi, i mastini, i lupi, ecc., che non siano convenientemente custoditi, saranno accalappiati e tenuti nel canile comunale in sequestro per cinque giorni, trascorsi i quali, senza che siano reclamati dal

proprietario, potranno essere eliminati secondo le istruzioni del Veterinario comunale.

Sono a carico del proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento oltre il pagamento dell'ammenda.

Anche i cani, che restano nelle case o nelle adiacenze delle stesse, debbono essere muniti di collare e di piastrina per ovvie ragioni di controllo da parte dell'Autorità comunale.

Gli animali feroci, come tigri, leoni, ecc., anche se domesticati, dovranno essere trasportati in solide gabbie, chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli.

#### ARTICOLO 78

##### *Strumenti da taglio*

È vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli, od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti, allo scopo di impedire il pericolo di danni ai passanti.

È, in ogni caso, vietato esporre fuori dalle vetrine falci e strumenti taglienti.

#### ARTICOLO 79

##### *Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi*

Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di centimetri 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggino gli estremi.

Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se all'estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danno alle persone.

#### ARTICOLO 80

##### *Trasporto di acque gassate e di seltz*

I veicoli per il trasporto di sifoni con acqua di seltz o di bottiglie con acque gassate, devono essere coperti con robusta e sufficiente ampia rete metallica o con copertone avente gli stessi requisiti.

ARTICOLO 81

*Protezione da schegge*

Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio pubblico, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti. Le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di tagliapietre, marmisti, maniscalchi e simili, se aperti verso luoghi di pubblico passaggio.

ARTICOLO 82

*Manutenzione dei tetti, dei cornicioni  
e dei canali di gronda degli edifici*

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da allontanare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre od altro materiale qualsiasi.

È fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire il gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda sul suolo pubblico.

ARTICOLO 83

*Manutenzione di aree di pubblico transito*

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento, griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve provvedere, altresì, immediatamente ad una adeguata segnalazione del guasto o della rottura. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul suolo pubblico.

ARTICOLO 84

*Segnalazioni e ripari di opere in costruzione*

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova od il riadattamento e la demolizione di edifici o simili, oltre all'osservanza delle prescrizioni del regolamento edilizio, si collocheranno nella strada adiacente gli opportuni segnali e ripari.

Questi dovranno rimanervi fino alla ultimazione dell'opera e durante la notte si terrà acceso ed affisso uno o più lumi, a giudizio dell'ufficio tecnico municipale. I ponti delle fabbriche dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura; il ponte di la-

vorò sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi.

Dovranno, inoltre, essere osservate le leggi generali e speciali in materia.

ARTICOLO 85

*Materiali di demolizione*

È proibito di gettare al basso, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro, salvo speciale permesso scritto dal Sindaco che stabilirà, di volta in volta, le cautele necessarie.

ARTICOLO 86

*Insegne, persiane, vetrate di finestre*

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

ARTICOLO 87

*Ripari ai pozzi, cisterne e simili*

I pozzi, le cisterne, gli stagni e le fontane devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiale qualsiasi.

ARTICOLO 88

*Impalcature per feste, fiere e competizioni sportive*

Le impalcature, i recinti e simili, che si costruiscono in occasione di feste, fiere, competizioni sportive ed altro, destinati a ricevere spettatori, siano eretti in suolo pubblico o privato, devono essere, prima delle funzioni, collaudate dalla Commissione di vigilanza tecnica a norma di legge.

ARTICOLO 89

*Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi*

I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico, nes-

suna eccettuata, dovranno essere, nelle ore di notte, convenientemente illuminati. Ove non siano illuminati, dovranno essere chiusi nelle ore stabilite dall'Autorità di pubblica sicurezza. Quando vi siano cortili aventi più di un accesso, all'accendersi delle lampade della illuminazione pubblica, dovrà provvedersi a che non rimanga aperto che un solo accesso e questo sia illuminato fino all'ora della chiusura.

ARTICOLO 90

*Autobus urbani*

*Norme per i passeggeri e per il personale di servizio*

Ai passeggeri degli autobus urbani è vietato:

- 1) salire e scendere quando la vettura è in moto;
- 2) salire e scendere da parte diversa da quella prescritta ed in località diverse da quelle stabilite per le fermate;
- 3) salire quando la vettura sia segnalata completa;
- 4) parlare al manovratore o distrarre comunque il personale dalle sue mansioni;
- 5) insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parti della vettura;
- 6) occupare più di un posto od ingombrare i passaggi;
- 7) sputare all'interno delle vetture;
- 8) portare fucili carichi, oggetti pericolosi, sudici o che possano imbrattare o comunque riuscire molesti ai viaggiatori;
- 9) essere alterati da bevande alcoliche, essere sudici o vestiti in modo indecedente, avere segni evidenti di malattie, che destano ribrezzo o disgusto;
- 10) cantare, suonare, schiamazzare ed in altro modo disturbare;
- 11) portare cani;
- 12) distribuire oggetti a scopo di pubblicità od a fine di lucro, vendere oggetti a scopo di beneficenza senza permesso dell'Autorità comunale, chiedere l'elemosina.

Il personale di servizio sugli autobus deve:

- 1) mantenersi vigile e pronto nel disimpegno delle particolari incombenze del servizio e rispettare le disposizioni emanate dalla Direzione;
- 2) osservare e far osservare le norme stabilite per i passeggeri;
- 3) tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri.



CAPO VII

DISPOSIZIONI ANNONARIE E PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

ARTICOLO 91

*Esercizio di attività commerciali*

Per l'esercizio di qualsiasi attività di vendita al pubblico, sia all'ingrosso che al minuto, e comprese le vendite di generi alimentari e di bevande, devono essere osservate, per le vendite in punti fissi, le disposizioni di legge in vigore e particolarmente le disposizioni della legge 11 giugno 1971, n. 426, e del relativo regolamento sulla disciplina del commercio; le norme legislative e regolamentari di carattere igienico-sanitario riguardanti gli alimenti e le bevande; quelle relative alla pubblicità dei prezzi e quelle di pubblica sicurezza riguardanti la vendita di bevande.

Chi intenda esercitare un'attività commerciale, deve possedere i requisiti stabiliti dagli articoli 5, 6 e 7 della citata legge 11 giugno 1971, n. 426; deve essere iscritto nel registro degli esercenti il commercio, prescritto dalla legge stessa, e deve avere ottenuto la prescritta autorizzazione amministrativa.

Nessun commerciante potrà estendere il proprio commercio a generi non previsti nella suddetta autorizzazione amministrativa.

È vietato esercitare congiuntamente, nello stesso punto di vendita, le attività di commercio all'ingrosso ed al minuto.

ARTICOLO 92

*Pesatura delle merci*

Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, salvo che per la loro natura sia indispensabile fare uso della carta; in questo caso

ART. 90

Esercizio di attività commerciali

Per esercizio di qualsiasi attività di vendita al pubblico sia all'ingrosso che al minuto, e comprese le vendite di generi alimentari e di bevande, devono essere osservate, per le vendite in punti fissi, le disposizioni di legge in vigore e particolarmente le disposizioni della legge 11 giugno 1971 n.426 e successive modifiche ed integrazioni, e del relativo regolamento sulla disciplina del commercio di cui al D.M. 14 gennaio 1972; le norme legislative e regolamenti di carattere igienico-sanitario riguardanti gli alimenti e bevande; quelle relative alla pubblicità dei prezzi e quelli di pubblica sicurezza riguardanti la vendita di bevande.

Chi intenda esercitare un'attività commerciale, deve possedere i requisiti stabiliti dagli articoli 5, 6 e 7 della citata legge 11 giugno 1971 n.426; deve essere iscritto nel registro degli esercenti il commercio, prescritto dalla legge stessa, e deve avere ottenuto la prescritta autorizzazione amministrativa qualora quest'ultima non contrasti con il Piano di sviluppo e di adeguamento della rete commerciale, di cui all'art. 11 della precitata legge n.426.

Nessun commerciante potrà estendere il proprio commercio a generi non previsti nelle tabelle merceologiche riportate nella suddetta autorizzazione amministrativa.

E' vietato esercitare congiuntamente, nello stesso punto di vendita, le attività di commercio all'ingrosso ed al minuto.

ne dovrà essere impiegato un solo foglio, di misura proporzionata al volume della merce e di peso non superiore a un grammo per ogni decimetro quadrato.

ARTICOLO ~~93~~ 92

*Vendita delle merci esposte al pubblico*

In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci che, comunque, a tal fine siano esposte e per le quali vi sia l'obbligo della pubblicità dei prezzi.

ARTICOLO 94

*Vendita del pane*

Per la vendita del pane devono essere osservate le norme contenute negli articoli 23, 24, 25, 26 e 27 della legge 4 luglio 1967, n. 580.

La consuetudine di vendere il pane in pezzi od a forme, non esime il venditore, se l'acquirente lo richièda, dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.

La qualità ed i prezzi del pane posto in vendita dovranno risultare da una tabella esposta in modo ben visibile nell'esercizio di vendita.

ARTICOLO ~~93~~ 94

*Merce venduta in pacchi chiusi*

Gli esercenti, che vendono merce di qualsiasi genere, confezionata in pacchi chiusi, hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco, il peso della merce che esso contiene.

ARTICOLO ~~94~~ 95

*Tabella indicante la qualità e il prezzo dei generi venduti*

Il Sindaco, ove circostanze speciali lo richiedano, potrà ordinare che i rivenditori di generi alimentari, oltre che uniformarsi alle disposizioni di legge sulla pubblicità dei prezzi, debbano anche tenere alla vista di tutti apposite tabelle indicanti la qualità e i prezzi dei generi che essi mettono in vendita.

ART. 93

Vendita e produzione di pane

Per la vendita e produzione di pane devono essere osservate le norme contenute negli articoli 23, 24, 25, 26 e 27 della legge 4 luglio 1967 n.580, nonché le norme di cui alle leggi 31 luglio 1956 n.1002 e 18 febbraio 1974 n.41 e di tutte le altre disposizioni che di volta in volta vengono emanate dal Prefetto in materia di pezzature e relativi prezzi.

La consuetudine di vendere il pane in pezzi od a forme, non esime il venditore, se l'acquirente lo richieda, dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.

La qualità ed i prezzi del pane posto in vendita dovranno risultare da una tabella esposta in modo ben visibile al pubblico nell'esercizio di vendita.

ARTICOLO ~~97~~ 96

*Vendita delle carni fresche e congelate*

Per la vendita di carni fresche e congelate, devono essere osservate le norme della legge 4 aprile 1964, n. 771.

Ai sensi dell'art. 5 di detta legge, gli esercizi di vendita al pubblico, sia delle carni fresche sia di quelle congelate, debbono essere contraddistinti con insegne o tabelle, esterne ed interne, ben visibili, che indichino in maniera precisa lo stato (fresca o congelata), la specie o le specie di animali per le cui carni è autorizzata la vendita.

ARTICOLO ~~96~~ 97

*Tabella per la vendita dei combustibili*

I commercianti di combustibili dovranno tenere esposta nei propri negozi, in modo ben visibile, oltre ai cartellini indicanti il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile, anche una tabella con l'indicazione di tutte le varietà di combustibili messi in vendita.

ARTICOLO ~~97~~ 98

*Suddivisione dei combustibili nei locali di vendita*

Gli stessi commercianti dovranno tenere il carbone minerale depositato nei locali di vendita, suddiviso a seconda delle diverse qualità e con indicazione visibile delle qualità stesse.

ARTICOLO ~~98~~ 99

*Vendita al minuto dei combustibili*

La vendita al minuto si estende fino a Kg. 50 per i combustibili vegetali e a quintali 10 per quelli minerali.

ARTICOLO ~~99~~ 100

*Misurazione della brace*

La misurazione della brace nella vendita al minuto deve essere fatta esclusivamente con misure metriche; perciò in ogni rivendita di combustibili deve essere tenuto almeno un decalitro, debitamente bollato.

ARTICOLO ~~101~~ 101

*Consegna a domicilio dei combustibili*

Per la consegna a domicilio di qualunque specie di combustibile, è fatto obbligo ai commercianti di accompagnare ogni singola partita con una distinta in doppia copia, contenente la precisa indicazione della qualità e del peso netto delle merci. Una delle due copie di ogni distinta deve rimanere all'acquirente; l'altra, firmata da chi prende in consegna la merce, rimarrà al commerciante.

ARTICOLO ~~102~~ 102

*Requisiti dei locali di vendita*

Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei dall'Autorità sanitaria comunale.

L'esercizio dovrà essere arredato con proprietà e decoro, sistemato secondo le prescrizioni che saranno fatte caso per caso in relazione al genere del commercio che vi si effettua, e il negozio dovrà essere provvisto di tutti i generi contemplati nella licenza, la quale dovrà sempre essere esposta in modo ben visibile.

ARTICOLO ~~103~~ 103

*Località per l'impianto di esercizi commerciali*

Il Sindaco, dopo aver sentito il parere della Commissione di cui agli artt. 15 e 16 della legge 11 giugno 1971, n. 426, potrà sempre proibire gli impianti od il trasloco di esercizi commerciali, ove non siano rispondenti al decoro o alla speciale condizione dei luoghi, per ogni ragione di pubblico interesse e per ogni facoltà riconosciuta al Comune dalle leggi e dai regolamenti.

ARTICOLO ~~104~~ 104

*Uso di contrassegni del Comune*

È vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali o commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dell'Amministrazione comunale.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO AMBULANTE

ARTICOLO 106

*Esercizio del commercio ambulante*

Nessuno potrà esercitare il commercio ambulante nel territorio del Comune se non dimostri di essere iscritto nello speciale registro degli esercenti il commercio previsto dall'art. 3 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e di avere ottenuto la licenza del Sindaco, secondo le disposizioni della legge 5 febbraio 1934, n. 327.

ARTICOLO ~~106~~ 106

*Divieto delle soste prolungate  
nelle aree non destinate a mercato*

A coloro, che non abbiano conseguito il permesso di cui al penultimo comma del precedente art. 16, comunque essi esercitino il commercio ambulante, è fatto obbligo di non fermarsi sul suolo pubblico dei centri abitati oltre il tempo strettamente necessario a soddisfare le richieste degli acquirenti e di percorrere esclusivamente, nell'esercizio di vendita, la parte di territorio comunale assegnata a tal fine.

La sosta per la vendita deve, poi, avvenire in modo da non recare ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Quando i venditori ambulanti siano costretti ad attraversare o percorrere vie e piazze non comprese nella parte del territorio comunale loro assegnata, dovranno tenere le merci coperte.

È loro proibito di soffermarvisi per esercitare la vendita.

MODIFICAZIONI — AGGIUNTE

ART. 105

Esercizio del commercio ambulante

Nessuno potrà esercitare il commercio ambulante nel territorio del Comune se non dimostri di essere iscritto nello speciale registro degli esercenti il commercio, previsto dallo articolo 3 della legge 11 giugno 1971 n.426, e di avere ottenuto la prescritta autorizzazione dal Sindaco secondo le disposizioni della legge 19 maggio 1976 n.398.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai produttori agricoli, coltivatori diretti, mezzadri e fittavoli di terreni con superficie non superiore ai quattro ettari, i quali esercitano l'attività di alienazione dei propri prodotti nei limiti di cui all'art.2135 del Codice Civile, alla legge 25 marzo 1959 n.125 ed alla legge 9 febbraio 1963 n.59.

E' fatta salva, comunque, l'osservanza delle disposizioni relative alla concessione per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche.

ARTICOLO **107**  
*Vendita ambulante di generi commestibili*

Per la vendita dei generi commestibili (dolciumi compresi) e delle bevande (gelati compresi), i venditori ambulanti dovranno uniformarsi alla prescrizione dell'Ufficio d'igiene e dell'Ufficio veterinario per gli alimenti di origine animale.

ARTICOLO **108**  
*Requisiti dei carretti per la vendita ambulante*

I veicoli a mano per la vendita ambulante devono essere a due ruote, solidi, ben verniciati, mantenuti in buone condizioni di solidità, nettezza e decenza. Non possono superare la lunghezza di metri due e venticinque centimetri, comprese le stanghe, e la larghezza di metri uno e centimetri venti, compresi i mozzi delle ruote, e devono portare la indicazione del casato e del recapito del titolare.

Il carico delle merci non deve sporgere dai lati del carretto nè superare i centimetri settantacinque di altezza dal piano del carretto stesso.

CAPO IX

DISPOSIZIONI PER I MESTIERI AMBULANTI

ARTICOLO ~~III~~ 109

*Esercizio di mestieri ambulanti*

Nessuno potrà esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri ambulanti nel territorio del Comune, anche se già munito del certificato di iscrizione dell'Autorità di pubblica sicurezza, senza prima avere ottenuto apposita licenza dell'Autorità comunale.

A chiunque eserciti mestieri ambulanti è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi. È pure vietato di esercitare il mestiere fuori dei luoghi assegnati caso per caso od a norma di regolamento.

ARTICOLO ~~III~~ 110

*Esercizio di guide pubbliche*

Anche le guide, se richiedono di sostare sul pubblico suolo in prossimità di musei o edifici monumentali, oltre che conseguire la licenza dell'Autorità di P. S., dovranno ottenere la licenza dal Sindaco. Sulla licenza verranno indicati quali siano i musei, i monumenti e le gallerie che le guide stesse sono autorizzate ad illustrare.

Le guide pubbliche, nell'esercizio delle loro mansioni, dovranno portare continuamente un distintivo del modello approvato dal Sindaco.

Le guide pubbliche e i venditori di cose d'arte, debitamente autorizzati, non potranno sostare che nei pressi dei monumenti e dei musei designati dal Sindaco nei rispettivi permessi.

ARTICOLO ~~111~~ 111

*Lustrascarpe e venditori di giornali*

I permessi per i lustrascarpe saranno limitati alla sola occupazione del suolo pubblico con la cassetta e col sedile.

I venditori di giornali a posto fisso non potranno estendere la esposizione dei giornali e sommari oltre i limiti del loro banco. Nelle località, ove ragioni di transito non si oppongano, potrà esserne consentita l'esposizione anche su di un apposito quadro da collocare a filo di muro.

ARTICOLO 113

*Facchini pubblici*

I facchini al servizio del pubblico dovranno vestire decentemente e portare un berretto uniforme con la indicazione « Facchino » o « Portabagagli ».

Essi dovranno portare sul berretto e sulla giubba una piastra metallica con l'indicazione del numero di matricola. La piastra dovrà essere conforme al modello depositato presso l'Ufficio di polizia municipale.

I facchini addetti al servizio nell'interno della stazione ferroviaria saranno ugualmente soggetti a tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento, quando prestino servizio all'esterno.

ARTICOLO ~~112~~ 112

*Baracche per pubblici spettacoli*

Senza la licenza del Sindaco, non si potranno collocare baracche e simili per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro scopo, nemmeno sulle aree di proprietà privata, quando queste siano contigue alla pubblica strada o comunque esposte alla vista del pubblico.

Le baracche e i loro annessi, e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere a cura dei concessionari, cui spetta di prendere gli opportuni accordi con l'Ufficio comunale d'igiene e della nettezza pubblica, mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali, e quelle che potranno, volta per volta, essere sabiliate dal Sindaco.

Il suolo pubblico dovrà, inoltre, essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di metri tre intorno allo spazio occupato.



Ai concessionari è vietato:

- a) di attirare il pubblico con richiami rumorosi o molesti;
- b) di tenere aperte le baracche oltre le ore 23 dal 1° ottobre al 31 marzo ed oltre le ore 24 negli altri mesi dell'anno. Il Sindaco potrà, peraltro, stabilire caso per caso anche un diverso orario.

ARTICOLO ~~112~~ **113**  
*Durata e revoca della licenza comunale  
per mestieri ambulanti*

La durata della licenza sarà stabilita di volta in volta al momento della concessione, secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento e nel regolamento per l'applicazione della tassa sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

Di regola, e quando non sia altrimenti disposto, per coloro che esercitano abitualmente il mestiere nel territorio del Comune, la durata sarà di un anno e potrà essere riconfermata di anno in anno.

Il Sindaco con l'accordo, se del caso, dell'Autorità di pubblica sicurezza, revocherà la licenza a coloro che contravvengano reiteratamente alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti, non tengano un contegno corretto nell'esercizio dei mestieri e non osservino le diverse condizioni alle quali il permesso fu subordinato.

Inoltre, la revoca potrà avvenire quando il titolare abbia ceduto ad altri la licenza, oppure non abbia usufruito personalmente della stessa, salvo che ciò derivi da motivi di salute, fatti constatare mediante certificato medico da esibire all'Ufficio di polizia municipale.

CAPO X

PENALITÀ

ARTICOLO ~~113~~ 114

*Accertamento delle contravvenzioni e relative sanzioni amministrative*

Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali od agenti di polizia giudiziaria.

In particolare questo dovere spetta alle guardie municipali.

Dette violazioni sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a L. 800 e non superiore a L. 200.000 in conformità della norma contenuta nell'art. 106 del T. U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, modificata dall'art. 9 della legge 9 giugno 1947, n. 530 e dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603.

10.000

Per l'applicazione di detta sanzione amministrativa, saranno osservate le disposizioni della legge 3 maggio 1967, n. 317.

ARTICOLO 117

*Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio*

Oltre al pagamento dell'ammenda, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrano gli estremi di cui all'art. 153 del T. U. 5 febbraio 1915, n. 148, l'esecuzione di ufficio a spese degli interessati.

CAPO XI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ARTICOLO 114

*Entrata in vigore del regolamento*

Le norme del presente regolamento, regolarmente approvate dal competente organo di controllo, entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione per quindici giorni ai sensi dell'art. 21 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

ART. 115

Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio-Effetti penali

Oltre al pagamento dell'ammenda, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 153 del T.U. 15/2/1915 n.148, l'esecuzione di ufficio a spese degli interessati senza il pregiudizio della eventuale azione penale.

MODIFICAZIONI — AGGIUNTE

~~11/770~~

- Il presente Regolamento è stato adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 20/11/1976 con deliberazione N° 92. approvata dalla Sezione di Controllo
- della Regione Lazio nella seduta del 4-1-1977 Verbale N° 2.

È stato poi pubblicato per 15 giorni consecutivi all'albo Pretorio del Comune e precisamente dal 20 MAG. 1977 al 3 GIU. 1977.



II. SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott. Di Gesù Raffaele)

COMUNE DI GALLICIANO NEL LAZIO  
PROVINCIA DI ROMA

Si certifica che il presente è stato affisso all'Albo Pretorio dal 20-5-77 al 3-6-77 e per giorni 15 consecutivi e contro il medesimo non è stato presentato alcun reclamo.

Galliciano, il 4-6-1977

IL MESSO COMUNALE

*Antonio Sorrenti*